

A1) CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO IN CONFORMITA' DEL COMMA 7, ART.16 DEL REGOLAMENTO 1 MARZO 2007, N.12/R DI ATTUAZIONE DELLA L.R.64 DEL 16 NOVEMBRE 2004

1) VENDITA DI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

Il contrassegno di cui all'art.16 del Regolamento 12/R dell'1/3/2007, costituito dalla *scritta* **“Ottenuto da varietà/razza(*) locale – Legge Regionale Toscana 64/2004”** viene apposto nell'etichettatura del prodotto preconfezionato con le specifiche caratteristiche grafiche di seguito elencate:

- *Tipo e stile di carattere* – Arial, Normale oppure, quando la scritta è posta nelle immediate vicinanze del marchio o del contrassegno “Agriqualità” o dei riferimenti al metodo di produzione biologico, nei caratteri utilizzati nei suddetti marchi e/o dalle menzioni che accompagnano i marchi stessi;
- *Grandezza del carattere* – non superiore a ½ rispetto alla denominazione di vendita
- *Colore* – non definito
- *Collocazione spaziale della scritta* – la scritta potrà essere collocata nelle immediate vicinanze del marchio o del contrassegno “Agriqualità” o dei riferimenti al metodo di produzione biologico oppure in altro spazio dell'etichetta;
- *Menzione concessione* – la scritta “Ottenuto da varietà/razza locale – Legge Regionale Toscana 64/2004” potrà essere accompagnata, nel rigo sottostante, dalla dizione:

“Concessione rilasciata da Regione Toscana”,

riportata con le medesime caratteristiche tipografiche della scritta “Ottenuto da varietà/razza(*) locale – Legge Regionale Toscana 64/2004”, utilizzando un formato del carattere non superiore alla *scritta* stessa e comunque non superiore a 1/3 rispetto alla denominazione di vendita.

2) VENDITA DI PRODOTTI SFUSI (Esclusivamente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57)

- Nel caso di vendita diretta ai sensi delle norme sopra citate, è possibile apporre il contrassegno nell'ambito del cartello recante le indicazioni obbligatorie per legge, collocato inequivocabilmente in collegamento con il singolo prodotto avente i requisiti richiesti agli artt.16 e 17 del Regolamento 12/R dell'1/3/2007;
- In questo caso valgono comunque le indicazioni di tipo grafico di cui al precedente punto 1).

(*) nella scritta comparirà la dizione “varietà” oppure in alternativa la dizione “razza” secondo i casi specifici.